

ALLEGATO B

Modalità per la concessione, erogazione e rendicontazione dei ristori ai soggetti privati per i danni occorsi al patrimonio edilizio abitativo e ai beni mobili dagli eventi meteorologici verificatisi dal 13 luglio 2023 al 6 agosto 2023. Revisione n. 1 del 20 marzo 2024.

Art. 1	Finalità e risorse.....	2
Art. 2	Nesso di causalità, soggetti beneficiari e requisiti di ammissibilità.....	2
Art. 3	Immobili ristorabili.....	3
Art. 4	Domande ammissibili.....	3
Art. 5	Spesa ammissibile, intensità e limiti del ristoro	3
Art. 6	Concessione del ristoro	4
Art. 7	Anticipazione del ristoro	4
Art. 8	Rendicontazione.....	5
Art. 9	Presentazione della rendicontazione.....	6
Art. 10	Annullamento, revoca e rideterminazione della concessione.....	7
Art. 11	Indennizzi assicurativi e contributi corrisposti da altro ente	7
Art. 12	Richieste in sede di istruttoria	7
Art. 13	Controlli e obblighi del beneficiario	7
Art. 14	Responsabile del procedimento.....	8
Art. 15	Trattamento dei dati personali.....	8
Art. 16	Pubblicazione, informazioni e contatti.....	8

Art. 1 Finalità e risorse

1. Il presente documento definisce e integra, a seguito della Delibera della Giunta Regionale n. 1450 del 15 settembre 2023, allegato B e del decreto 18 settembre 2023, n. 839/PC/2023, dell'Assessore regionale delegato alla protezione civile, le spese ammissibili, i limiti per il ristoro regionale e le modalità e criteri di concessione, erogazione e liquidazione del ristoro ai soggetti privati per i danni occorsi al patrimonio edilizio abitativo e ai beni mobili colpiti dagli eventi meteorologici verificatisi dal 13 luglio 2023 al 6 agosto 2023.
2. L'Ente attuatore individuato per la gestione del procedimento contributivo è la Direzione centrale infrastrutture e territorio.
3. La dotazione finanziaria destinata al ristoro dei danni di che trattasi è pari a € 96.500.000,00.

Art. 2 Nesso di causalità, soggetti beneficiari e requisiti di ammissibilità

1. Condizione necessaria per l'accesso ai ristori è la sussistenza del nesso di causalità diretto tra i danni subiti e gli eventi meteorologici occorsi dal 13 luglio 2023 al 6 agosto 2023 e la presentazione della domanda con le modalità ed entro i termini di cui alla delibera e al decreto sopra richiamati.
2. I ristori non hanno alcuna finalità risarcitoria e pertanto il ripristino dei beni costituisce condizione per l'erogazione dei ristori stessi.
3. A seguito della presentazione delle domande e della ricognizione dei danni di cui all'art.1 comma 1 possono beneficiare del ristoro esclusivamente:
 - a) le persone fisiche proprietarie o comproprietarie dell'immobile danneggiato in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi dal 13 luglio 2023 al 6 agosto 2023 e che, al momento dell'evento, era destinato ad abitazione principale, abituale e continuativa;
 - b) le persone fisiche proprietarie o comproprietarie dell'immobile danneggiato in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi dal 13 luglio 2023 al 6 agosto 2023 e che, al momento dell'evento, era destinato ad abitazione diversa da quella principale (non prime case);
 - c) le persone fisiche diverse dal proprietario che, al momento dell'evento, avevano stabilito nell'immobile danneggiato la residenza anagrafica a titolo di diritto reale di godimento (usufrutto, diritto reale di abitazione, uso), locazione o comodato;
 - d) i condomini ovvero, nel caso di condominio minimo¹, un rappresentante delegato da altri soggetti aventi titolo, nel caso di danni alle parti comuni di un edificio con almeno una unità immobiliare ad uso abitativo al momento dell'evento;
 - e) le associazioni senza scopo di lucro, non aventi partita IVA o iscrizione alla Camera di Commercio, che al momento dell'evento avevano sede legale/operativa nell'immobile danneggiato e ne sono proprietarie o hanno un diritto reale di godimento sul medesimo immobile.
4. Non sono ammesse a ristoro di cui alle presenti modalità attuative le domande:
 - a) presentate dalle Aziende Territoriali Edilizia Residenziale della Regione;
 - b) presentate da soggetti diversi dal comma 3 anche se in relazione ad unità immobiliari ad uso abitativo;
 - c) presentate da soggetti per conto di terzi in mancanza di delega;
 - d) presentate con modalità diverse o fuori termine rispetto a quanto indicato all'articolo 1 comma 1;
 - e) presentate su altre linee contributive;
5. Non sono ammesse a ristoro più domande per lo stesso edificio. In caso di più domande presentate per lo stesso edificio, è ritenuta valida l'ultima presentata in ordine cronologico e le precedenti sono oggetto di archiviazione. I ristori sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche e con indennizzi assicurativi a

¹ Per **condominio minimo** si intende un edificio composto da un numero non superiore a otto condòmini. I condòmini che, non avendone l'obbligo, non hanno nominato un amministratore e non possiedono un codice fiscale, possono ugualmente beneficiare della detrazione per i lavori di ristrutturazione delle parti comuni.

condizione che il loro cumulo non superi il 100% della spesa ritenuta ammissibile ovvero della spesa sostenuta e rendicontata, qualora inferiore.

Art. 3 Immobili ristorabili

1. Sono ristorabili gli immobili **di proprietà privata** danneggiati che rientrino nelle seguenti categorie:
 - a) Abitazione principale, abituale e continuativa del proprietario, del comproprietario, del locatario, del comodatario, dell'usufruttuario o del titolare di altro diritto reale di godimento;
 - b) Abitazione non principale del proprietario o del comproprietario;
 - c) Parti comuni di un edificio con almeno una unità immobiliare ad uso abitativo;
 - d) Sede legale/operativa dell'associazione senza scopo di lucro;
2. Non sono ristorabili gli immobili danneggiati che rientrino nelle seguenti categorie:
 - a) Pertinenze dell'abitazione
 - b) Aree e fondi esterni
 - c) Altri immobili diversi dalla sede legale/operativa dell'associazione senza scopo di lucro nella disponibilità di queste ultime;
 - d) Edifici con categorie catastali non riconducibili ad abitazioni nel caso di domande presentate da privati. Le categorie riconducibili ad abitazioni sono da A1 a A9 e A11;
3. Non sono ristorabili i beni mobili distrutti o danneggiati.
4. A rettifica di quanto indicato nella Delibera n. 1450 del 15 settembre 2023 e nel decreto n. 839/PC/2023 del 18 settembre 2023, all'articolo 3 comma 7 lettera g) dell'allegato B, non sono ristorabili i fabbricati, o loro porzioni, realizzati in violazione delle disposizioni urbanistiche o edilizie, ovvero in assenza di titoli abilitativi o in difformità agli stessi, salvo che, alla data della concessione del ristoro, in base alle norme di legge, siano stati conseguiti in sanatoria i relativi titoli abilitativi e salvo altresì quanto previsto all'articolo 34-bis "tolleranze costruttive" del D.P.R. n.380 del 2001.

Art. 4 Domande ammissibili

1. Sono ammissibili a ristoro le domande presentate dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 3 per gli immobili di cui all'articolo 3, comma 1, per i quali il richiedente abbia valorizzato, nella sezione "Costo dell'intervento" – "A) DANNI ALLE PARTI STRUTTURALI E NON", almeno UNA delle voci, sia riferite a "Spese già sostenute dopo il 13 luglio 2023", sia riferite a "Spese da sostenere":
 - a) Elementi strutturali copertura
 - b) Finiture interne ed esterne copertura (manto di copertura)
 - c) Serramenti interni ed esterni (porte, finestre, comprese serrature, ecc.)

Art. 5 Spesa ammissibile, intensità e limiti del ristoro

1. Sulla base degli esiti della ricognizione dei danni e nel limite delle risorse disponibili, sono ristorabili le seguenti voci di spesa, purché dichiarate in sede di domanda nella sezione "Costo dell'intervento" – "A) DANNI ALLE PARTI STRUTTURALI E NON", spese già sostenute dopo il 13 luglio 2023 e/o spese da sostenere:
 - a) Elementi strutturali copertura
 - b) Finiture interne ed esterne copertura (manto di copertura)
 - c) Serramenti interni ed esterni (porte, finestre, comprese serrature, ecc.)
 - d) Prestazioni tecniche (progettazione, direzione lavori, ecc.) comprensive di oneri riflessi (cassa previdenziale) – entro il limite del 10% della somma delle voci a), b) e c)
 - e) Attività di supporto all'inserimento delle istanze da parte dei professionisti – entro il limite di € 50,00.

2. Le spese di cui alle lett. a), b) e c) riferite a coperture o a serramenti delle parti comuni che servano parzialmente anche unità immobiliari diverse da abitazioni sono considerate totalmente ammissibili ai fini delle presenti modalità attuative.
3. La spesa ammissibile è determinata dalla somma delle voci di spesa di cui al comma 1.
4. Il ristoro concedibile è determinato dall'importo di cui alla lett. e) del comma 1 sommato al 45% della somma delle voci di cui alle lett. a), b), c) e d) dello stesso comma 1, fino a un ristoro massimo di € 30.000,00.
5. Nessun ristoro viene riconosciuto per spese, dichiarate in sede di domanda e riferite alle voci di spesa di cui al comma 1, per un importo complessivo inferiore a € 100,00.
6. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) è considerata spesa ammissibile.
7. Nessun ristoro viene altresì riconosciuto qualora gli interventi di ripristino degli immobili siano effettuati:
 - da soggetti (ditte individuali, professionisti) con i quali il richiedente ovvero, nel caso di condomini, i condomini, abbia una relazione di coniugio, parentela o affinità entro il secondo grado;
 - da società rispetto alle quali il richiedente ovvero, nel caso di condomini, i condomini, abbia ruolo di socio o amministratore;
 - da società i cui soci o amministratori abbiano una relazione di coniugio, parentela o affinità entro il secondo grado con il richiedente ovvero, nel caso di condomini, con i condomini.
8. Sono escluse dal ristoro spese diverse rispetto a quelle individuate ai commi precedenti.
9. In sede di concessione non si tiene conto dei dati comunicati in sede di domanda con riferimento agli indennizzi assicurativi presunti o già liquidati.

Art. 6 Concessione del ristoro

1. I provvedimenti di concessione dei ristori sono adottati dalla Direzione centrale Infrastrutture e Territorio, entro 180 giorni dalla data di adozione delle presenti modalità attuative, in funzione dell'attuazione della necessaria istruttoria sulle domande presentate, anche con modalità automatizzate. Progressivamente, per le domande per le quali si rende necessario attivare il soccorso istruttorio o la verifica d'ufficio, si adotteranno i successivi provvedimenti di concessione solo a seguito di positiva conclusione della verifica di ammissibilità.
2. I provvedimenti di concessione saranno pubblicati sul sito istituzionale della Regione e la pubblicazione tiene luogo della comunicazione al singolo beneficiario. Gli adempimenti di registrazione degli impegni sul fondo fuori bilancio sono a cura della Protezione civile della Regione.
3. Ai sensi dell'articolo 10 bis della legge 241/1990, prima della formale adozione del provvedimento negativo, l'ufficio regionale istruttore comunica agli istanti ogni motivo ostativo al riconoscimento del ristoro sulla base di quanto previsto dalle presenti modalità attuative.
4. Tutte le comunicazioni ai beneficiari, vista la numerosità delle domande pervenute e da istruire, potranno avvenire anche tramite procedure automatizzate all'indirizzo mail indicato in domanda, comprese quelle di revoca, rideterminazione e decadenza dal diritto al ristoro.
5. La pubblicazione sulla pagina internet dedicata di tutti i provvedimenti, compresa concessione, decadenza dal diritto al ristoro, revoca e rideterminazione, tiene luogo della comunicazione al singolo beneficiario.

Art. 7 Anticipazione del ristoro

1. È ammessa l'erogazione in via anticipata del ristoro nella misura massima del 50% del ristoro concesso qualora maggiore o uguale a € 5.000,00, previa istanza attraverso il modulo comunicazioni IOL che sarà messo a disposizione dall'Amministrazione Regionale e con le modalità ivi previste, nei seguenti casi:
 - per i beneficiari che non hanno ricevuto indennizzi assicurativi al momento della richiesta sulle voci di spesa ammissibili;

- per i beneficiari che hanno ricevuto indennizzi assicurativi al momento della richiesta sulle voci di spesa ammissibili ma che presentano, sulle stesse voci di spesa ammissibili, ulteriori importi non indennizzati per almeno € 5.000,00. In questo caso, l'anticipazione non potrà superare il 50% degli ulteriori importi di spesa ammissibile non indennizzati, fermo restando il limite del 50% del ristoro concesso.
2. L'atto di approvazione e di determinazione dell'importo di ristoro da liquidare in anticipazione è adottato dalla Direzione centrale Infrastrutture e Territorio entro 90 giorni dalla data di presentazione della richiesta di anticipazione, fatte salve le sospensioni dei termini del procedimento, e trasmesso alla Protezione civile della Regione per la liquidazione, la registrazione contabile e l'erogazione a valere sulle risorse del fondo fuori bilancio.

Art. 8 Rendicontazione

1. Il beneficiario, per ciascuna domanda, presenta, entro il termine massimo di 24 mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento di concessione, la rendicontazione degli interventi di ripristino e delle relative spese, attraverso il sistema on line dedicato.
2. Dovrà essere conservata a cura del beneficiario la seguente documentazione:
 - a) documentazione di spesa (scontrini fiscali parlanti e/o ricevute e/o fatture) unitamente ai dati dei mezzi di pagamento (quietanza del creditore, bonifici, scontrini, scontrini parlanti, o altro strumento di pagamento che ne consenta la tracciabilità), ivi inclusa l'eventuale documentazione giustificativa relativa alla spesa sostenuta per il supporto all'inserimento della domanda;
 - b) eventuale attestazione o altro documento probatorio equivalente a cura dell'assicurazione del riconoscimento e liquidazione dell'indennizzo assicurativo relativo alle sole voci di spesa ammissibili.
 - c) per i soli casi di immobili in corso di ristrutturazione: attestazione di un tecnico abilitato dei danni subiti a causa dell'evento dall'immobile stesso.
3. La documentazione giustificativa:
 - per i privati: dovrà essere intestata al beneficiario del ristoro o a persone fisiche proprietarie o comproprietarie, titolari di diritto reale di godimento, locazione o comodato dell'immobile o a soggetti del rispettivo nucleo familiare;
 - per i condomini minimi: dovrà essere intestata al beneficiario del ristoro o agli altri proprietari/comproprietari, titolari di diritto reale di godimento, locazione o comodato di un'unità immobiliari inserite nel condominio minimo o soggetti dei rispettivi nuclei familiari;
 - per il condominio o l'associazione dovrà essere intestata al beneficiario del ristoro;
 - in ogni caso, dovrà essere riconducibile, per descrizione, all'immobile danneggiato e agli interventi finanziati (voci di spesa di cui al comma 1 dell'articolo 5).
4. Ai sensi dell'articolo 54 della legge regionale 10/2023 la documentazione di cui al comma 3 può essere intestata e presentata anche dagli eredi di chi ha presentato domanda. A tal fine l'erede, autorizzato da eventuali coeredi, comunica la richiesta di subentro nel ristoro concesso alla Direzione Centrale Infrastrutture e Territorio.
5. In sede istruttoria, sulla base del rendiconto presentato, l'ufficio accerta definitivamente la quantificazione del ristoro nel seguente modo
 - a) 45% delle spese sostenute relative alle voci ammissibili di cui alle lett. a), b), c) e d) del comma 1 dell'articolo 5;
 - b) 100% delle spese sostenute di cui alla lett. e) del comma 1 dell'articolo 5 entro il limite di € 50,00.
6. Qualora la somma delle voci di cui alle lett. a) e b) del comma 5 risultasse inferiore a € 100,00 il ristoro viene revocato; qualora la somma delle voci di cui alle stesse lettere risultasse inferiore al ristoro concesso, ma non inferiore a € 100,00, lo stesso viene rideterminato secondo gli stessi parametri di cui alle lett. a) e b) del comma 5; diversamente il ristoro è confermato nella misura dell'importo già concesso, fermo restando quanto previsto dal comma 7.

7. Qualora l'importo del ristoro di cui al comma 5, sommato all'indennizzo assicurativo ricevuto per le voci di spesa ammissibili di cui al comma 1 dell'articolo 5, ecceda la spesa sostenuta ovvero la spesa ammissibile, se inferiore, il ristoro viene rideterminato fino alla concorrenza del 100% di tale spesa.
8. La rendicontazione di cui al comma 1 viene presentata nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione dell'atto di notorietà (su modulo reso disponibile) e non vengono richiesti allegati.
9. Ove la rendicontazione sia ritenuta irregolare o incompleta l'ufficio istruttore ne dà comunicazione all'interessato, assegnando un termine massimo per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione, pena la revoca del ristoro.
10. La mancata presentazione della rendicontazione entro i termini di cui al comma 1 comporta la decadenza dal diritto al ristoro e la conseguente revoca dello stesso.
11. L'atto di approvazione della rendicontazione e di determinazione del ristoro liquidabile, che tiene conto dell'eventuale erogazione in via anticipata di cui all'articolo 7, è adottato dalla Direzione centrale Infrastrutture e Territorio entro 180 giorni dalla data di presentazione della rendicontazione, fatte salve le sospensioni dei termini del procedimento, e trasmesso alla Protezione civile della Regione per la liquidazione, la registrazione contabile e l'erogazione a valere sulle risorse del fondo fuori bilancio.

Art. 8-bis Rendicontazione in assenza dell'attestazione di cui all'articolo 8, comma 2, lettera b)

1. Qualora l'assicurazione non sia disponibile al rilascio della documentazione di cui all'articolo 8, comma 2, lettera b), il beneficiario presenta l'attestazione a cura dell'assicurazione o altro documento probatorio equivalente del riconoscimento e liquidazione dell'intero indennizzo assicurativo ricevuto.
2. Nel caso di cui al comma 1, l'importo dell'indennizzo assicurativo relativo alle sole voci di spesa ammissibili è determinato d'ufficio in proporzione, considerando il rapporto tra l'importo riconosciuto quale spesa ammissibile di cui all'articolo 5 comma 1 lett. a), b), c) e d) e l'importo complessivo dichiarato in sede di domanda nella sezione "Costo dell'intervento" – "A) DANNI ALLE PARTI STRUTTURALI E NON", spese già sostenute dopo il 13 luglio 2023 e/o spese da sostenere", con esclusione degli importi dichiarati alla voce "Attività di supporto all'inserimento delle istanze da parte dei professionisti"

Art. 9 Presentazione della rendicontazione

1. Il modulo di presentazione della rendicontazione è compilato e presentato alla Direzione Infrastrutture e Territorio esclusivamente per via telematica tramite il sistema on line dedicato e secondo le modalità riportate nelle linee guida pubblicate sul sito istituzionale.
2. I soggetti beneficiari di cui all'art. 2, o i soggetti da essi delegati, presentano la rendicontazione del ristoro esclusivamente "on line" a pena di inammissibilità attraverso il sistema "ISTANZE ON LINE" (di seguito IOL) con un Login FVG di tipo Avanzato (smart card o business key usb che ottemperano allo standard Carta Nazionale dei Servizi e PIN, per esempio la Carta Regionale dei Servizi dopo la sua attivazione) oppure SPID di livello 2 (Sistema Pubblico di Identità Digitale). Si ricorda che lo SPID si acquisisce presso uno dei fornitori autorizzati (seguendo le istruzioni riportate alla pagina internet <https://www.spid.gov.it/richiedi-spid>).
3. La rendicontazione si considera sottoscritta e inoltrata, al termine della compilazione e del caricamento di eventuali allegati, all'atto della convalida finale. Ai fini del rispetto del termine di presentazione, fa fede la data e l'ora di convalida finale effettuata tramite il sistema.
4. È richiesta la compilazione di tutti i campi obbligatori indicati in rendiconto, la cui assenza viene automaticamente segnalata dal sistema informatico.
5. Le rendicontazioni per cui non è stata portata a termine la procedura d'invio, attestata dalla ricezione della mail di conferma, non vengono esaminate.
6. Non saranno accettati né esaminati rendiconti pervenuti con modalità o formati differenti da quanto previsto nel presente allegato.

7. L'inoltro della rendicontazione è a completo ed esclusivo rischio del richiedente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell'Amministrazione ove, per disguidi informatici o di altra natura o per qualsiasi altro motivo non imputabile all'Amministrazione stessa, non risulti possibile la trasmissione della stessa.

Art. 10 Annullamento, revoca e rideterminazione della concessione

1. Il provvedimento di concessione del ristoro è annullato qualora sia riconosciuto invalido per originari vizi di illegittimità o di merito indotti dalla condotta del beneficiario non conforme al principio della buona fede.
2. Il provvedimento di concessione è revocato a seguito della decadenza dal diritto al ristoro per inadempimento o rinuncia del beneficiario.
3. Il ristoro è rideterminato in tutti i casi previsti dal presente Allegato compreso quello in cui la predetta rideterminazione sia conseguente all'eventuale indennizzo assicurativo riconosciuto successivamente alla rendicontazione.
4. Nei casi di cui ai precedenti commi è richiesta, entro il termine stabilito, la restituzione totale o parziale delle somme erogate maggiorate degli interessi calcolati al tasso legale a decorrere dalla data delle erogazioni sino alla data della effettiva restituzione, ai sensi dell'articolo 49 della legge regionale 7/2000.
5. I provvedimenti di annullamento, revoca o rideterminazione sono adottati entro il termine di 180 giorni, decorrenti dalla data in cui il responsabile del procedimento abbia notizia del fatto dal quale sorge l'obbligo di provvedere.

Art. 11 Indennizzi assicurativi e contributi corrisposti da altro ente

1. Eventuali indennizzi o contributi, riferiti alle spese ammissibili, percepiti successivamente alla rendicontazione del ristoro dovranno essere comunicati senza ritardo agli uffici istruttori della Direzione centrale Infrastrutture e Territorio, inviando la relativa documentazione alla pec territorio@certregione.fvg.it, ai fini della rideterminazione del ristoro ai sensi dell'articolo 8 e del conseguente recupero per la parte eccedente, secondo le modalità previste agli articoli 49 e 50 della legge regionale 7/2000.

Art. 12 Richieste in sede di istruttoria

1. La Regione si riserva la facoltà di richiedere chiarimenti ed integrazioni qualora si rendessero necessari, unicamente all'indirizzo mail o pec indicato dal beneficiario in sede di domanda, anche con modalità automatizzate, fissando i termini per la risposta.
2. La mancata risposta del soggetto richiedente entro il termine stabilito comporta la decadenza dal diritto al ristoro.

Art. 13 Controlli e obblighi del beneficiario

1. Ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 7/2000, la Regione si riserva di effettuare controlli su almeno il 5% delle rendicontazioni con richiesta di caricamento a portale dei documenti già dichiarati in sede di rendiconto, entro termine fissato pena la revoca del ristoro.
2. Ai sensi dell'articolo 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal citato testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
3. Il beneficiario del ristoro regionale si impegna a conservare ed esibire tutta la documentazione indicata all'articolo 8 per un periodo non inferiore a tre anni decorrente dalla data del decreto di liquidazione a saldo ed erogazione dell'incentivo.

4. Nel caso in cui venisse accertata l'irregolarità o venisse accertata la mancata corrispondenza tra quanto dichiarato in domanda o documentato in sede di controllo, la Regione dichiarerà la decadenza dal diritto al ristoro con obbligo di restituzione della somma erogata nonché degli interessi calcolati secondo quanto previsto dall'articolo 49 della L.R. 7/2000, decorrenti dalla data dell'erogazione dell'incentivo stesso.
5. Ai fini dei controlli di cui al presente articolo, la Regione comunicherà al beneficiario le modalità per il caricamento della documentazione elencata all'articolo 8, "on line" attraverso il sistema "comunicazione ON LINE" (IOL).
6. Per l'immobile oggetto del ristoro è previsto il mantenimento della destinazione d'uso originaria fino alla data di presentazione del rendiconto.

Art. 14 Responsabile del procedimento

1. Il Responsabile del procedimento è indicato alla pagina internet:
<https://www.regione.fvg.it/rafvfg/cms/RAFVFG/infrastrutture-lavori-pubblici/lavori-pubblici/edilizia/FOGLIA5/>

Art. 15 Trattamento dei dati personali

1. Con riferimento al D.Lgs. n. 196/2003 come modificato con D. Lgs. 101/2018, in attuazione del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, l'informativa aggiornata inerente il trattamento dei dati personali è pubblicata alla pagina internet:
<https://www.regione.fvg.it/rafvfg/cms/RAFVFG/infrastrutture-lavori-pubblici/lavori-pubblici/edilizia/FOGLIA5/>

Art. 16 Pubblicazione, informazioni e contatti

1. Il presente documento è reperibile sul sito web della Regione, all'indirizzo <https://www.regione.fvg.it/rafvfg/cms/RAFVFG/infrastrutture-lavori-pubblici/lavori-pubblici/edilizia/FOGLIA5/> ove sono indicati nominativi e contatti utili per eventuali ulteriori informazioni.